

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In particolare, per gli enti locali, la suddetta riforma contabile, disciplinata dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 integrato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il "Fondo Pluriennale vincolato" "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il percorso previsto dal Legislatore ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase, prevista all'art. 9, comma 4, del Decreto legge del 31 Agosto 2013, n. 102, nella quale è stata data l'opportunità agli enti locali di entrare, a decorrere dal 2014, nella sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Nell'anno 2015 anche gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, in sostituzione del patto di stabilità interno, erano tenuti al rispetto del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'articolo 1, comma 465, 466 e 468 della legge n. 232 del 2016.

Tale meccanismo, tuttavia, ha evidenziato alcune criticità, tra le quali, ad esempio, il fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali (applicazione dell'avanzo di amministrazione, il FPV di entrata non finanziato da entrate finali, l'accensione di mutui).

Conseguentemente, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 e di quanto affermato dalla circolare RGS 25/2018, la legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, commi 819, 820 e 821 ha previsto un nuovo equilibrio di bilancio in base al quale, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. N 118/2011.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Con la "nota integrativa" si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- *descrittiva*: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

- *informativa*, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- *esplicativa*, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Gli Strumenti della programmazione.

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le previsioni di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integralità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

PARTE ENTRATA

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse.

In particolare nel titolo 3 dell'entrata sono iscritte le risorse derivanti all'appartenenza del comune di Pieve Fosciana, al Bacino Imbrifero Montano del fiume Serchio, e, in quanto tale, il Comune ha diritto a percepire i sovracanonici dovuti ai sensi delle Leggi n. 959/1953 e 228/2012. Tali entrate sono gestite dall'Unione Comuni Garfagnana, la quale, nel corso del 2018 ha avviato un'attività di accertamento volta a individuare i sovracanonici dovuti e non versati da parte di Enel e dei soggetti privati titolari di centrali idroelettriche, concentrandosi, in particolare, sul quinquennio 2013-2017. Con tale azione sono state recuperate ingenti somme di cui beneficiano (ma non solo) i singoli enti parte dell'Unione suddetta, le quali, stante la caratteristica di prestazione patrimoniale possono essere destinate al finanziamento delle spese di parte corrente.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 è stato consentito lo sblocco della fiscalità locale, che consentirebbe l'innalzamento delle aliquote dei tributi locali agli enti che ancora non hanno raggiunto il limite massimo, previsto dalle norme vigenti, delle stesse aliquote.

Il Comune di Pieve Fosciana non si è avvalso di tale possibilità, né per gli esercizi precedenti né per il previsionale 2022-2024.

Addizionale comunale all'IRPEF

Anche per l'anno 2022 è stata confermata l'aliquota nella misura dello 0,5 %. E' stata confermata anche l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all' Irpef a favore delle persone fisiche che hanno percepito nello stesso anno un reddito personale complessivo, su base annua, inferiore o uguale ad euro 14.500,00; in caso di redditi superiori ad euro 14.500,00 l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile.

Il gettito previsto ammonta ad € 140.000,00.

Nuova IMU

La legge di Bilancio 2020, n. 160 pone fine alla duplicazione di tributi locali, disponendo l'abrogazione della Tasi e della vecchia IMU. Al suo posto trova applicazione la nuova IMU che nei tratti fondamentali ricalca le regole della vecchia imposta patrimoniale comunale. In fase di predisposizione del bilancio di previsione è stato stanziato un importo di €. 421.210,00 pari alla sommatoria della previsione IMU e Tasi del bilancio di previsione 2019. La nuova IMU si applica ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso. Ai fini dell'applicazione la legge di bilancio fornisce le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e assimilate, includendo tra queste ultime, anche "la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso."

Il soggetto attivo della nuova IMU è sempre il Comune sul cui territorio si trova totalmente o prevalentemente l'immobile da assoggettare all'imposta. Se variano le circoscrizioni territoriali dei comuni, il soggetto attivo è il comune nell'ambito del cui territorio si trovano gli immobili, a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.

I soggetti passivi dell'imposta invece, come anticipato, sono i possessori degli immobili ossia i proprietari e i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiara anche genitore affidatario, il concessionario di aree demaniali, il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 578.239,00, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013. Tale importo è stato determinato con l'approvazione del PEF 2021 con delibera C.C. n. 19 del 26/06/2021 in quanto alla data odierna non è stato possibile approvare il PEF 2022 poiché non sono ancora pervenuti i dati di validazione da parte dell'ATO Toscana Costa, ente territorialmente competente.

E' la deliberazione di Arera n. 443/2019 del 31.10.2019 che definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche.

Essendo materia ancora in divenire, potendo essere ancora modificata in dettaglio, il Comune di Pieve Fosciana si riserva di modificare, sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio, gli stanziamenti, operando le eventuali variazioni a seguito dell'approvazione del piano Finanziario Tari definitivo e conseguentemente delle tariffe Tari per l'anno 2022.

Recupero evasione ICI/IMU e TARI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione ICI/IMU e TARI relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi complessivi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento nell'anno 2022 sono stimati in €. 28.000,00 per l'IMU e € 25.000,00 per la TASI; lo stesso importo è stimato per le annualità successive.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale rappresenta il trasferimento erariale a favore degli enti locali. Per l'anno 2022 è stato previsto in euro 375.501,66 pari allo stanziamento definitivo dell'anno 2021.

Entrate Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Il totale dei trasferimenti correnti ammonta ad €. 32.378,96 per l'anno 2022, €. 31.764,92 per l'anno 2023, €. 31.150,89 per l'anno 2024.

Entrate Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il totale delle entrate extra tributarie ammonta ad €. 531.877,24 per l'anno 2022, €. 561.875,87 per l'anno 2023 ed €. 561.875,87 per l'anno 2024.

Dall'anno 2021 sono entrate a far parte del Titolo 3° delle entrate gli introiti dell'ex imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, quantificati complessivamente in € 13.700,00

Canone Unico Patrimoniale :

Questo "nuovo" prelievo, di natura patrimoniale, è destinato a sostituire dal 2021 il comparto dei tributi considerati minori, costituiti essenzialmente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le entrate derivanti dalla pubblicità e affissioni erano precedentemente appostate al Titolo 1° delle entrate, mentre il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche era già appostato al Titolo 3°. Il canone viene disciplinato dagli enti attraverso un regolamento; deve essere assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone. E' comunque possibile variare il gettito con la modifica delle tariffe.

L'Ente ha previsto nel bilancio il nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 13.700,00 pari al gettito previsto nell'esercizio 2020 per le imposte e i canoni sostituiti.

Le scelte dell'amministrazione comunale, nel quadro generale sopra delineato, sono improntate alle seguenti linee generali:

- Di non procedere ad aumenti di aliquote e tariffe;
- le tariffe per canoni e quote di contribuzione per l'erogazione dei servizi non subiranno aumenti nonostante il correlato progressivo aumento dei costi di gestione;
- conferma della volontà di potenziare i processi per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale che hanno consentito il recupero di maggiori entrate di consistente entità;
- razionalizzazione delle spese di funzionamento, con particolare riferimento agli oneri relativi alle utenze, anche mediante l'attivazione costante di monitoraggio e di controlli.

Entrate Titolo 4° - Entrate in conto capitale

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e dalle fondazioni:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi in conto capitale previsti a favore del Comune da parte di Stato, Regione e/o altri enti pubblici ammontano a complessivi €. 1.700.818,70 per l'anno 2022, €. 222.466,67 per l'anno 2023 ed €. 100.000,00 per l'anno 2024. Si tratta di contributi e finanziamenti da enti terzi per interventi al patrimonio comunale.

Le entrate in conto capitale iscritte in bilancio sono vincolate agli investimenti corrispondenti come dettagliati nel Programma triennale dei lavori pubblici.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata contestualmente all'approvazione del bilancio sarà approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Non sono previsti in bilancio proventi da alienazione di immobili.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Tali entrate sono classificate come altre entrate in conto capitale; in questa voce sono classificati gli oneri concessori il cui importo è stato previsto in €. 20.000,00 per l'anno 2022, in €. 20.000,00 per l'anno 2023 e in €. 20.000,00 per l'anno 2024; le previsioni dei proventi per rilascio permessi a costruire sono state interamente destinate a spese in conto capitale.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,53 %, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Conseguentemente, è previsto in bilancio apposito stanziamento sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Inoltre, con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data 15 ottobre 2021, è stato individuato l'importo massimo previsto dalla normativa vigente che ammonta ad euro 571.071,36 per il ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte del Comune di Pieve Fosciana per l'anno 2022.

Infine, va rilevato che questo Ente negli ultimi esercizi ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per brevi periodi; in particolare 92 giorni nel 2015, 1 giorno nel 2016 e nessun utilizzo nel 2017 e nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel Bilancio di previsione 2022-2024 non è stato stanziato alcun importo per il Fondo Pluriennale Vincolato. Potrà essere applicato con variazione di Bilancio successiva al riaccertamento straordinario dei residui, e nel qual caso potrà essere costituito da 2 quote distinte:

- a) La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, tramite variazione adottata dalla Giunta contestualmente all'approvazione del Rendiconto 2020, a seguito della conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;
- b) Le risorse che potranno essere accertate nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

PARTE SPESA

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse:

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Spesa di personale

La spesa di personale è stata quantificata sulla base del personale attualmente in servizio e delle assunzioni previste nel piano di fabbisogno di personale 2022/2024.

L'amministrazione comunale, con apposita deliberazione di Giunta comunale richiamata all'interno del Documento Unico di programmazione 2022/2024, ha definito il programma del fabbisogno del personale la dotazione organica dell'Ente.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2022 risulta pari ad euro 370.682,00 al macroaggregato 101.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Le imposte e le tasse sul patrimonio comunale.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2022 risulta pari ad euro 39.706,50.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, ecc.). Le

previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale. Lo stanziamento previsto per l'anno 2022 risulta pari ad euro 1.126.719,31.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i trasferimenti annualmente riconosciuti dal Comune a enti per la gestione di funzioni delegate o gestioni associate, compresi i servizi sociali, nonché contributi ad enti e associazioni e a privati per il sostegno al reddito e contribuzioni diverse. Lo stanziamento previsto per l'anno 2022 risulta pari ad euro 271.803,38.

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in €. 35.960,11 per il 2022, in €. 32.676,07 per il 2023 ed in €. 29.395,04 per il 2024 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

- Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

- Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva è iscritto per €. 10.061,11 nel 2022, per €. 9.970,80 nel 2023 e per €. 9.964,70 nel 2024 e risulta pari al 0,50% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad €. 35.512,82 pari all'0,50%.

- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il legislatore riserva al FCDE una ampia ed articolata disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria, oltre che nella nuova formulazione dell'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000, come modificata dal D.Lgs. 126/2014. Al fine di comprendere la ratio di questa scelta - che comunque ricalca per alcuni tratti le modifiche introdotte in questi ultimi anni al fondo svalutazione crediti dei bilanci degli enti - occorre richiamare il primo periodo del punto 3.3 del principio in esame, laddove si precisa che sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. Per evitare che queste entrate potenzialmente non riscuotibili possano avviare procedimenti di spesa, che risulterebbero invece certi, il legislatore ha disciplinato tempi e modi con cui procedere alla costruzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità attraverso la costituzione del vincolo di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate.

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti; infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di

dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (in sostanza, che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, le entrate tributarie quali la TARI), le entrate derivanti dalle attività di accertamento delle entrate poste in essere nell'attività di contrasto all'evasione tributaria, nonché i proventi dalla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come comunicato dall'ente gestore degli stessi, e sul provento di affitti di altri immobili comunali.
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice fra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati.
3. A causa della forte limitazione della pandemia da Covid19 sulla riscossione delle entrate degli enti, sono state introdotte deroghe per sterilizzare nel calcolo del Fcde, gli eventi eccezionali del biennio 2020/2021. A partire dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono, infatti calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli 2020 e 2021. Applicando le norme emergenziali e avvalendosi della facoltà, prevista nella Faq n. 26 di Arconet, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo, in conto residui, ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1), occorre slittare indietro di un anno, con la conseguenza che le annualità considerate nel calcolo vanno dal 2016 al 2020 sostituendo l'anno 2020 con il 2019, quindi 2016,2017,2018,2019,2019.
4. Nella quantificazione del fondo crediti si è optato per il metodo semplificato.
5. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il comune di Pieve Fosciana si è avvalso nel Bilancio 2022/2024 di tale facoltà e applicando la percentuale del 100% per il triennio.

il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio preventivo 2022/2024 è il seguente:

FCDE	2022	2023	2024
Fondo crediti dubbia esigibilità	55.101,05	55.101,05	55.101,05

Il principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nella parte relativa alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, stabilisce di:

- ☒ individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli: a tal fine sono state individuate tra le entrate accertate per competenza i capitoli riferite alle riscossioni della Tari, degli accertamenti tributari e degli affitti degli immobili gestiti da ERP;
- ☒ calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il prospetto analitico di calcolo per la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità costituisce allegato al bilancio di previsione 2022/2024.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale ammontano ad € 1.720.818,70 per l'anno 2022, € 242.466,67 per l'anno 2023, € 120.000,00 per l'anno 2024.

Nel triennio 2022/2024 le spese in conto capitale sono finanziate nel modo seguente:

2022: € 1.720.818,70 Entrate del titolo 4
2023: € 242.466,67 Entrate del titolo 4
2024: € 120.000,00 Entrate del titolo 4

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad €. 1.843.301,00.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 123.768,00 per il 2022, € 126.305,00 per il 2023 e € 126.936,00 per il 2024.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione non è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato nella spesa.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Non essendoci cause in corso si è ritenuto non necessario costituire il fondo rischi.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

L'articolo 21 del Dlgs 175/2016, riprendendo una disposizione della legge di stabilità 2014, prevede che i bilanci delle Pa locali debbano tenere conto dei risultati delle loro società partecipate.

In base alle risultanze dei bilanci delle società partecipate dall'ente si è ritenuto di non accantonare fondo a copertura.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato previsto l'importo annuale a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco che, non impegnata a fine anno, confluisce a fine anno nell'avanzo che in sede di destinazione viene accantonato ad integrazione dello specifico fondo.

L'importo iscritto nel bilancio preventivo 2022/2024 che confluirà nell'avanzo risultante a consuntivo 2022, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2022 sarà applicato, con specifica variazione, al bilancio preventivo per la ricostituzione del fondo in oggetto al momento della liquidazione.

4. Fondo accantonamento per gli adeguamenti del CCNL personale dipendente

L'ente ha provveduto ad iscriverne in apposito fondo lo stanziamento per gli adeguamenti stipendiali al prossimo CCNL dei dipendenti comunali. A fine esercizio in caso di mancata sottoscrizione del nuovo CCNL, come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'importo iscritto nel bilancio 2022/2024 è di euro 8.770,28.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima del termine dell'esercizio 2021. La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione anno 2021, che viene allegata allo schema di bilancio, contiene pertanto il risultato presunto al 31/12/2021, sulla base delle risultanze alla data odierna.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nella parte destinata all'entrata del Tit. 6° "Accensione di prestiti" non sono stati indicati interventi in quanto non programmati nel bilancio di previsione 2022/2024 con ricorso all'indebitamento.

Per l'ulteriore dettaglio della programmazione degli investimenti previsti nell'arco del triennio 2022/2024 si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Alla data odierna il Comune di Pieve Fosciana non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di enti o altri soggetti.

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER
L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha disposto il superamento dei meccanismi e dei vincoli del saldo di finanza pubblica (patto di stabilità). In particolare l'art. 1 comma 821 della legge 145/2018 dispone che dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs n. 118/2011.

Ferma restando l'applicazione delle attuali norme in materia di contabilità finanziaria, con tale innovazione non sono quindi più necessari tutti gli adempimenti e le certificazioni previste per il pareggio di bilancio, comportando di conseguenza anche l'abolizione del sistema premiante e sanzionatorio.

L'equilibrio finanziario degli enti locali, quindi verrà perseguito applicando le sole norme del D. Lgs. 118/2011 e del TUEL. Con il Decreto Ministeriale 1 agosto 2019 vengono modificati i prospetti di verifica degli equilibri di bilancio, sottraendo dal risultato di competenza, oltre le quote accantonate finanziate nell'esercizio, anche le quote di risorse a destinazione vincolata non impegnate: l'equilibrio deve essere raggiunto ed attestato senza considerare i benefici derivanti da accantonamenti (quali il Fondo crediti dubbia esigibilità o il fondo rischi contenzioso) e da somme a destinazione vincolata accertate ma non impegnate.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente in società, enti, organismi:

Organismi - Enti – società (CF/PI)	% Comune di Pieve Fosciana
GEA S.r.l. (02381940465)	8,91%
GAIA S.p.A. (01966240465)	0,067%
ERP Lucca S.r.l. (92033160463)	0,74%
CTT Nord S.r.l. (01954820971)	0,071%
SERCHIO VERDE AMBIENTE S.p.A. in liquidazione (81000950469)	4,27%
RETIAMBIENTE S.p.A. (02031380500)	0,002%
ATO RIFIUTI TOSCANA COSTA (01712270493)	0,41%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT) (06209860482)	0,08%
TOSCANA ENERGIA S.p.A. (05608890488)	0,0007%
VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (01966880468)	0,063% indiretta

L'Ente ha provveduto, con delibera C.C. n. 28 in data 30/12/2020 all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. In tale atto è stato verificato che tutte le partecipazioni rispondono ai criteri e ai requisiti per il mantenimento delle stesse per l'anno 2019 ed è in corso di predisposizione l'atto per l'anno 2020 che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2021.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio, e nel rispetto delle previsioni della legge.

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" ed è stato stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati analizzati, in ogni loro aspetto. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo, al fine di rendere più comprensibile la lettura dello schema di bilancio 2022-2024.

Pieve Fosciana, 14 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Milena Coltelli